

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche e integrazioni, l’associazione di ispirazione cristiana denominata “Davide.it Associazione di Promozione sociale”, siglabile “Davide.it APS”.

2) L’indicazione dell’acronimo APS o di associazione di promozione sociale non può essere utilizzata in mancanza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale dell’Ente del Terzo Settore (RUNTS). Una volta ottenuta l’iscrizione suddetta, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3) La durata dell’associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l’articolo 19 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L’associazione è apartitica, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell’elenco di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** (art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. 117/2017);
- b) **organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale** incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. 117/2017).
- c) **promozione della cultura della legalità e della non-violenza** (art. 5, comma 1, lett. v) D.Lgs.117/2017);
- d) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, soprattutto dei minori**, con attenzione ai soggetti più deboli e/o a rischio di abuso e/o violenza, con particolare riferimento all’ambito telematico (art. 5, comma 1, lett. w) D.Lgs.117/2017);
- e) **interventi e servizi sociali** (art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs.117/2017);
- f) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q) D.Lgs.117/2017).

2) L’associazione, nello specifico, intende concorrere al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

- diffondere il “sistema preventivo” di don Bosco nell’attuale contesto fortemente connotato dalla comunicazione e dalla connessione pervasiva, ovvero un approccio

educativo che si basa su tre pilastri fondamentali: ragione, religione e amorevolezza. Questo metodo mira a prevenire il male non attraverso punizioni, ma creando un ambiente positivo e formativo dove i giovani sono incoraggiati a dare il meglio di sé, sviluppando autonomia e responsabilità attraverso il dialogo e la cura, da applicarsi, in relazione alle finalità statutarie dell'associazione, nell'ambito dell'utilizzo della rete internet e dei social network;

- promuovere e diffondere attività didattiche, educative, culturali e ricreative, con particolare riferimento alla formazione dei giovani alla comunicazione multimediale e telematica ed al suo utilizzo, nel rispetto dei principi della morale cristiana e nell'ascolto attento del Magistero ordinario e straordinario della Chiesa Cattolica;
- dare assistenza ai minori o giovani in stato di abbandono o disagio sociale o per i quali si sia reso necessario l'allontanamento dalla famiglia anche attraverso strutture di accoglienza residenziali e Pronto soccorso sociale;
- offrire strutture, connessioni e strumenti necessari per la realizzazione delle attività didattiche, culturali, ricreative e la produzione di materiali multimediali.

3) L'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni pubbliche e/o private, nonché con singoli, che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Potrà inoltre aderire ad enti dei quali condivida gli scopi.

4) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle attività enunciate al comma 1 del presente articolo, l'associazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, si propone di:

- istituire e coordinare le sedi, i centri, i corsi e le attività degli associati;
- offrire assistenza legale ai propri associati per quanto riguarda l'attività editoriale in tutte le sue forme;
- svolgere attività di ricerca in campo informatico;
- attivare e gestire siti e portali internet a scopo divulgativo delle proprie attività di interesse sociale;
- realizzare strumenti informatici e software che possano preservare i più fragili ed i minori dai principali pericoli della rete, quali il cyberbullismo, il furto di identità, l'esposizione a contenuti inappropriati e il rischio di dipendenza, che possono avere gravi conseguenze psicologiche e sociali;
- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione all'utilizzo della rete internet e dei social network, in particolare da parte dei minori e dei giovani;
- gestire e condurre in locazione o ad altro titolo, locali e strutture destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, propri o di terzi.

5) Le attività di interesse generale di cui al comma 1, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Si precisa che le attività dell'associazione sono ispirate a principi cristiani di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

6) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo

conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà:

- svolgere qualsiasi attività commerciale, artigianale, industriale, agricola o editoriale al fine di autofinanziarsi;
 - organizzare eventi culturali e divulgativi in tema di sicurezza dei contenuti informatici a pagamento;
 - svolgere corsi di formazione professionale sia sul territorio che on line, anche a favore di terzi;
 - vendere anche on line strumenti software volti a preservare i minori ed i giovani da rischi informatici, fornendo agli adulti e genitori responsabili della loro crescita e formazione educativa, strumenti utili a impedire che incorrano nei pericoli della rete internet e dei social network;
 - pubblicare, valorizzare e diffondere materiale multimediale, studi e ricerche, materiali audiovisivi in generale sui temi nei quali è impegnata l'associazione;
 - concedere in locazione o ad altro titolo spazi o locali per lo svolgimento di varie attività, compatibili con le proprie iniziative promozionali e altre attività di carattere commerciale in via meramente strumentale, secondaria ed accessoria rispetto all'attività istituzionale.
- Le attività diverse sono approvate dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

7) L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività di interesse sociale, culturale e ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che siano utili al raggiungimento dei propri fini, non in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Sede

- 1) L'Associazione ha sede in Venaria Reale (TO), via Emilia n. 1.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di Venaria Reale, **senza che ciò costituisca modifica al presente statuto**. L'Organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative quali succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze.
- 3) Il trasferimento della sede legale **in altro comune** comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea.

Art. 4

Raccolta fondi

- 1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi straordinari da parte dei soci;
- contributi di enti pubblici o privati;
- contributi volontari di privati, soci o non soci;
- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- rendite patrimoniali;
- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci nei termini di cui all'articolo 12, comma 3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) Possono richiedere l'ammissione in qualità di soci, oltre alle persone fisiche, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa a mezzo del proprio legale rappresentante.

3) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

4) Vi sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di soci è legata al pagamento della quota associativa annua;

- Soci effettivi: coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione, hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio.

Entrambe le categorie di soci godono di uguali diritti e doveri.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato con la quale egli si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

Nel caso di minori o di persone con limitata capacità giuridica, la domanda di adesione deve essere sottoscritta da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore o la persona con limitata capacità giuridica a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o con ridotta capacità giuridica.

I soci minori e le persone con limitata capacità giuridica esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

6) La qualifica di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per inottemperanza delle disposizioni del presente statuto, degli

eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed in tutti i casi in cui il socio arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;

- per decadenza, dovuta a morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento da parte dell'Organo amministrativo.

7) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In caso di soci minori di età o di persone con ridotta capacità giuridica, i diritti e doveri di partecipazione sono esercitati da chi possiede la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per posta ordinaria o raccomandata. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa.

Art. 9

Risorse

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 10
Organi dell'Associazione

- 1) Sono Organi dell'associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio direttivo;
 - l'Organo di controllo (se previsto);
 - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto).

Art. 11
Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3) Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui l'associazione dovesse superare il numero di cinquecento associati potrà essere aumentato fino a cinque il numero di deleghe per associato, numero da deliberarsi da parte dell'assemblea.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o altro organo sociale, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. La convocazione può essere portata a conoscenza degli associati attraverso anche altri mezzi ritenuti adeguati (per esempio pubblicazione su sito internet, avviso affisso nella bacheca sociale, etc.) in aggiunta alla convocazione per iscritto.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Di norma, l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il maggior termine di 6 (sei) mesi qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge, depositandolo successivamente nei termini di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo annuale, l'eventuale preventivo e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo, decidendone preventivamente il numero e li revoca;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 6 del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 11 e 12.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 4) L'Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

Art. 14

Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a undici componenti eletti dall'Assemblea dei soci, compreso il Presidente eletto dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 2) L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel caso in cui l'associazione sia iscritta nello stesso, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,

il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito mediante surroga dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono generalmente ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri, (compreso il Presidente), possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci. Tuttavia, in casi eccezionali, debitamente motivati, possono essere riconosciuti da parte dell'assemblea compensi agli amministratori nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 8 del CTS, proporzionati rispetto all'attività svolta.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e tutti i documenti che lo compongono;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate, di cui all'articolo 2 comma 6;
- determina la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulle domande di nuove adesioni a socio;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- conferisce e revoca deleghe e procure.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 15 Presidente

1) Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci.

2) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti, compiere ogni operazione bancaria, sia attiva che passiva, e conferire deleghe e procure per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16 Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, rispettando le previsioni di cui all'articolo 13 ed 87 del Codice del Terzo Settore.

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispettando i limiti di ricavi ed entrate per la adozione di ciascun modello previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 .

3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 2, comma 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4) Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

5) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e quando particolari esigenze lo richiedano entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, depositandolo successivamente nei termini di legge nel Registro unico nazionale del terzo settore.

6) Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 18

Volontariato e personale retribuito

1) Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestino la loro attività in maniera non occasionale.

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3) Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4) L'associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

5) L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6) L'associazione potrà, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del CTS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 19 **Scioglimento**

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore aventi finalità di utilità sociale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 **Disposizioni transitorie e norme finali**

1) L'acronimo APS o l'indicazione di associazione di promozione sociale potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solamente dopo l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), senza necessità di modifica alcuna al presente statuto, così come previsto dall'art.1 del presente statuto. In via facoltativa, intervenuta l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, potrà essere aggiunto alla denominazione sociale altresì l'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore.

2) Al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai commi precedenti, gli amministratori dell'ente potranno provvedere all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

3) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente
